

proposta di legge n. 60

a iniziativa dei Consiglieri MARINELLI, MASSI, EUSEBI

presentata in data 29 novembre 2010

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Signori consiglieri,

la dislessia, insieme a disortografia, disgrafia e discalculia, costituisce uno dei DSA vale a dire disturbi specifici dell'apprendimento che riguardano la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente e di eseguire i calcoli.

Queste difficoltà sono presenti in bambini intelligenti che non hanno altri problemi di sviluppo, sono dotati di adeguata intelligenza in assenza di patologie o deficit sensoriali.

Un bambino dislessico deve essere diagnosticato il più presto possibile, essere seguito da professionisti esperti ma soprattutto ricevere un insegnamento adeguato da maestri e professori. Messo in queste condizioni può imparare come gli altri studenti.

Molto spesso però i DSA non vengono riconosciuti o la diagnosi arriva solo tardivamente.

I bambini dislessici vengono a lungo considerati dai loro genitori e, a volte anche dagli insegnanti, come svogliati pigri, se non addirittura poco intelligenti.

Non ci sono marcatori biologici, né comportamentali o sociali che identifichino la dislessia fuori dalla scuola. Solo in classe, di fronte al compito scritto, il bambino mostra tutte le sue difficoltà e questa tipicità, invece che essere considerata un campanello di allarme, un indicatore che accende un'ipotesi, viene valutata come una conferma del disimpegno e viene rinfacciata ripetutamente provocando così il fiorire di una serie di problemi di carattere psicologico quali perdita di autostima, affievolimento della motivazione ad apprendere, ansia e depressione.

Spesso la carriera scolastica di questi bambini è costellata di insuccessi e abbandoni precoci, comportando così conseguenze sociali e professionali a volte molto pesanti.

In Italia, così come nelle Marche, i disturbi

specifici dell'apprendimento interessano circa il 4% della popolazione costituendo così un fenomeno di non poca rilevanza che merita una adeguata attenzione anche dal punto di vista legislativo.

La presente proposta di legge, nel rispetto di quanto sancito recentemente dalla legge nazionale 8 ottobre 2010, n.170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" prevede una serie di misure atte a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche e alle famiglie al fine di offrire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia in ambito scolastico che sociale e professionale.

Tale proposta si articola in 8 articoli:

articolo 1 con il quale, nel rispetto delle normative statali vigenti, si promuove la piena integrazione dei soggetti affetti da DSA;

articolo 2 dove vengono specificamente sostenute le iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e degli operatori dei servizi sanitari regionali;

articolo 3 con cui si individuano le strutture preposte ad effettuare diagnosi di DSA;

articolo 4 che destina specifici contributi per scuole e famiglie per l'acquisto di strumenti compensativi;

articolo 5 con il quale si individuano componenti e funzioni del comitato tecnico scientifico;

articolo 6 nel quale si affida al programma regionale degli interventi la definizione di criteri, modalità, limiti e termini per concessione ed erogazione di contributi;

articolo 7 dove si riconosce pari opportunità ai soggetti con DSA anche in sede svolgimento di prove concorsuali;

articolo 8 con cui si fissano gli oneri finanziari.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo e compromettono l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona, promuove la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti che ne sono affetti nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a:

- a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possono utilmente sviluppare la loro personalità nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) assicurare la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
- c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
- d) favorire la piena integrazione sociale dei soggetti adulti affetti da DSA;
- e) promuovere specifiche iniziative volte ad assicurare trattamenti specialistici che favoriscono l'apprendimento, agevolano l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;

Art. 2
*(Formazione degli insegnanti
e degli operatori sanitari)*

1. La Regione sostiene le iniziative delle competenti autorità volte alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici sulle problematiche proprie degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento. E' assicurata priorità di finanziamento:

- a) alle iniziative dirette all'adozione di piani educativi personalizzati e all'applicazione di adeguate strategie didattiche per alunni con DSA;
- b) alle iniziative elaborate in collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e con centri di ricerca universitari.

2. Nell'ambito della formazione del personale sanitario iniziative specifiche vengono predisposte per la formazione e l'aggiornamento di operatori dei servizi sanitari regionali preposti alla diagnosi e al trattamento di soggetti con DSA.

Art. 3

(Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale)

1. Il piano socio-sanitario regionale individua le strutture sanitarie pubbliche e private specializzate accreditate preposte ad effettuare la diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento e le ulteriori iniziative volte ad assicurare l'identificazione precoce dei soggetti che ne sono affetti.

2. Le strutture indicate al comma 1 sono dotate di neuropsichiatri infantili o psicologi che provvedono alla diagnosi.

Art. 4

(Contributi alle famiglie e alle scuole)

1. La Regione destina specifici contributi alle scuole e alle famiglie che hanno segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata di DSA, per l'acquisto di tecnologie informatiche e multimediali, nonché di altri strumenti facilitanti l'apprendimento.

2. La Regione destina contributi alle imprese che consentono l'esercizio dell'orario flessibile ai familiari impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche di studenti del primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento e ambito scolastico).

Art. 5

(Comitato tecnico-scientifico per le DSA)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il dirigente o suo delegato della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- b) il dirigente o suo delegato della struttura regionale competente in materia di sanità;
- c) il dirigente o suo delegato della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;
- d) un rappresentante dell'Associazione Italiana Dislessia (AID Marche);
- e) neuropsichiatri infantili designati dall'ordine dei neuropsichiatri marchigiani;
- f) logopedisti designati dall'ordine dei logopedisti marchigiani;
- g) psicologi designati dall'ordine degli psicologi marchigiani.

3. Al comitato sono invitati a partecipare un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale e dirigenti scolastici individuati secondo criteri determinati dalla Giunta regionale.

4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Il dirigente della struttura regionale competente chiede, ai fini della costituzione del comitato, le designazioni indicate alle lettere d), e), f) g) del comma 2. Tali designazioni debbono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato si ritiene costituito salvo le successive integrazioni.

6. Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge. In particolare il Comitato:

- a) esprime parere sul programma indicato all'articolo 6 e sui requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della normativa regionale vigente;
- b) monitora e valuta l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

7. I pareri di cui al comma 6 sono espressi entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

8. Il Comitato dura in carica tre anni.

9. La partecipazione al Comitato è gratuita.

Art 6

(Programma regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma in particolare stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti indicati agli articoli 2 e 4.

Art. 7

(Concorsi regionali)

1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica o privata accreditata che accerti l'esistenza del disturbo.

Art. 8*(Disposizioni transitorie)*

1. La richiesta di designazione indicata al comma 5 dell'articolo 5 è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9*(Disposizione finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2012 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo Annuale (POA).